SENTENZA DELLA CORTE
DELL'11 LUGLIO 1984 [1]

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana

«Aiuti concessi nei settori vitivinicolo e ortofrutticolo in Sicilia»

Causa 130/83

Massime

Aiuti concessi dagli stati — Decisione della Commissione che accerti l'incompatibilità di una sovvenzione con il mercato comune — Obbligo dello stato membro di cui trattasi (Trattato CEE, artt. 92 e 93)

Quando l'aiuto concesso da uno stato ha costituito oggetto di una formale decisione con cui la Commissione ha accertato la sua incompatibilità col mercato comune, lo stato membro interessato ha l'obbligo di dare esecuzione alla decisione stessa, entro il termine, adottando i provvedimenti necessari per la formale abrogazione delle norme che la Commissione ha dichiarato contrarie a quanto prescrive l'art. 92 del trattato CEE.

Nella causa 130/83,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dalla sig.ra Marie-José Jonczy e dal sig. Giuliano Marenco, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata dal sig. Arnaldo Squillante, capo servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi presso il ministero degli esteri, assistito dall'avvocato dello stato Oscar Fiumara, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia,

convenuta,

1 — Lingua processuale: l'italiano.

avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che la Repubblica italiana, non essendosi conformata, nel termine stabilito, alla decisione della Commissione 5 maggio 1982, relativa ad aiuti concessi nei settori vitivinicolo e ortofrutticolo in Sicilia, è venuta meno ad un obbligo ad essa imposto dal trattato,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans e K. Bahlmann, presidenti di sezione, P. Pescatore, A O'Keeffe, G. Bosco e O. Due, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren Van Themaat
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti possono così essere riassunti:

I — Gli antefatti

Con lettera 7 marzo 1981, il governo della Repubblica italiana notificava alla Commissione, a norma dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE, un disegno di legge della regione Sicilia, presentato da parlamentari dell'assemblea regionale siciliana, concernente provvedimenti per il settore vitivinicolo, agrumicolo, ortofrutticolo e delle olive da mensa e modificativo della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80.

L'8 aprile 1981, il governo della Repubblica italiana notificava alla Commissione il testo definitivo del disegno di legge, approvato dall'assemblea regionale.

In precedenza, il disegno di legge era già stato convertito in legge regionale 2 marzo 1981, n. 16 (GU della regione Sicilia n. 10, del 4. 3. 1981, pag. 207; GU della Repubblica italiana n. 138, del 21. 5. 1981, pag. 3285).

L'art. 1 della legge n. 16/81 prevede la concessione di un contributo di

LIT 1 000 per quintale di uva conferita alle cooperative per la campagna 1980.

L'art. 13 della stessa legge autorizza la messa a disposizione dell'Istituto regionale della vite e del vino di un importo di 3 miliardi di lire per favorire l'ammasso di uve presso cooperative cantine sociali per la campagna 1981.

L'art. 2 della legge dispone, per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 25 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, un incremento di 5 miliardi di lire, per l'esercizio 1981, del Fondo di rotazione dell'Istituto regionale di credito alla cooperazione (Ircac).

Le provvidenze di cui all'art. 25 della legge regionale n. 36/76 consistono, fra l'altro, nella concessione di mutui agevolati a medio termine ai consorzi di secondo e terzo grado costituiti tra cooperative cantine sociali per le operazioni relative alla distillazione dei vini, alla trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione, all'elaborazione e all'imbottigliamento dei vini da tavola o dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), nonché nella concessione di crediti di esercizio.

L'art. 7 della legge n. 16/81 dispone, soprattutto in applicazione della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, la concessione, alle associazioni di produttori, alle cooperative ed ai loro consorzi, nonché alle associazioni di produttori che commercializzano prodotti agrumicoli e ortofrutticoli, di sovvenzioni nei limiti del 90 % delle spese impegnate per la campagna 1980/1981 per la conservazione, il trattamento, la commercializzazione e la vendita di agrumi e di ortofrutticoli.

La Commissione riteneva che tali aiuti rientrassero nell'ambito di applicazione degli artt. 92-94 del trattato CEE, a norma rispettivamente dell'art. 59 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1) e dell'art. 31 del regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo (GU L 118, pag. 1).

A seguito di un primo esame della legge n. 16/81, la Commissione considerava che il contributo di LIT 1 000 per quintale, disposto dall'art. 1, nonché l'aiuto all'ammasso delle uve, disposto all'art. 13, costituissero infrazioni all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che essi non potessero di conseguenza trovare giustificazione nel disposto dell'art. 92, n. 3, del trattato e che dovessero pertanto essere considerati incompatibili col mercato comune.

La Commissione riteneva altresì che la concessione di mutui agevolati, stabilita dall'art. 2 della legge n. 16/81, costituisse un'infrazione delle disposizioni relative all'organizzazione del mercato vitivinicolo; essa considerava d'altronde che gli altri aiuti a favore dei consorzi, salvo quelli relativi ai crediti di esercizio, fossero aiuti al funzionamento privi di qualsiasi effetto di miglioramento duraturo e non potessero quindi beneficiare di una delle deroghe di cui all'art. 92, n. 3, del trattato.

Per quanto concerne l'art. 7 della legge n. 16/81, la Commissione riteneva che, nell'ipotesi in cui tale norma fosse cumulata con gli aiuti previsti sul piano comunitario, soprattutto in favore delle associazioni di produttori ortofrutticoli, essa costituisse un'infrazione al regolamento n. 1035/72; che, nell'ipotesi in cui tale

norma non fosse in contrasto con le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati ortofrutticoli, essa costituisse un aiuto al funzionamento delle cooperative e dei loro consorzi privo di elementi di miglioramento strutturale nel settore considerato. L'aiuto non poteva pertanto beneficiare, secondo la Commissione, di una delle deroghe di cui all'art. 92, n. 3, del trattato.

Con lettera 31 luglio 1981, la Commissione intentava nei confronti del governo della Repubblica italiana la procedura di cui all'art. 93, n. 2, del trattato in ordine ai provvedimenti di cui è causa, ad eccezione dei crediti di esercizio.

Il governo della Repubblica italiana presentava le proprie osservazioni con telex del 5 ottobre 1981; informazioni complementari venivano fornite alla Commissione con un telex della rappresentanza permanente d'Italia del 5 ottobre 1981, nel corso della riunione bilaterale dei giorni 10 e 11 dicembre 1981, nonchè con telex della stessa rappresentanza permanente del 12 febbraio 1982.

A fronte della messa in mora della Commissione, il governo della Repubblica italiana fa sostanzialmente valere:

a) che il contributo di LIT 1 000 per quintale stabilito all'art. 1 della legge n. 16/81 era limitato soltanto all'anno 1980 e che, per il futuro, la regione Sicilia si orienterà verso azioni strutturali dirette a prevenire le eccedenze di produzione;

b) che l'aiuto disposto all'art. 13 della legge era destinato ad assicurare il funzionamento dell'Istituto regionale di credito alla cooperazione e non era utilizzato per favorire l'ammasso di uve presso cooperative cantine sociali;

c) che i provvedimenti di cui all'art. 2 erano motivati dall'esigenza di assicurare l'avviamento delle cooperative e che tale intervento non concerne direttamente le operazioni di distillazione del vino che restano soggette alle norme comunitarie;

d) che il provvedimento di cui all'art. 7 della legge è destinato a compensare debiti occasionati da investimenti operati dalle associazioni di produttori di nuova istituzione per migliorare le strutture produttive.

Dopo aver messo in condizione gli altri stati membri e gli altri interessati di presentare le loro osservazioni, il 5 maggio 1982 la Commissione adottava la decisione n. 82/401 «relativa ad aiuti nei settori vitivinicolo e ortofrutticolo in Sicilia» (GU L 173, pag. 20); detta decisione veniva notificata al governo italiano con lettera della Commissione 10 giugno 1982.

In questa decisione, la Commissione fa valere, in sostanza, le seguenti considerazioni:

a) Il contributo di LIT 1 000 per quintale di uva conferita alle cooperative, stabilito all'art. 1 della legge n. 16/81, l'aiuto all'ammasso di uve presso le coperative, disposto all'art. 13 della legge, i mutui agevolati a medio termine per la distillazione dei vini, la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione, l'elaborazione e l'imbottigliamento dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d., previsti dall'art. 2 della legge, influiscono direttamente sui prezzi dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione grazie alla diminuzione dei costi dei prodotti di base, dei costi di trasformazione e di condizionamento. Di conseguenza, tali provvedimenti, venendo ad aggiungersi al regime

di contributi stabilito dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, costituiscono un'infrazione alle norme che disciplinano tale organizzazione. Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che, quando la Comunità ha adottato una disciplina relativa alla creazione di un'organizzazione comune di mercato in un dato settore, gli stati membri sono tenuti ad astenersi da ogni misura che possa derogarvi o arrecarvi pregiudizio; al riguardo, essi devono tener conto non soltanto delle disposizioni espresse, ma anche dello scopo e degli obiettivi del regolamento stesso.

b) Il contributo ai soci delle cooperative cantine sociali, disposto dall'art. 1 della legge n. 16/81, ha coperto gran parte delle uve prodotte in Sicilia, cioè circa 10 milioni di quintali su 14 milioni nel 1980; esso rappresenta il 5-8 % circa del valore delle uve conferite alle cooperative e il 4-7 % circa dei costi del vino prodotto da queste ultime. Tale aiuto, nonché quello all'ammasso delle uve contemplato dall'art. 13 della legge, hanno favorito artificiosamente l'aumento o almeno il mantenimento ai livelli attuali della produzione delle uve destinate alla vinificazione e, di conseguenza, dei vini prodotti in Sicilia; d'altro lato, tali aiuti hanno potuto indurre i soci delle cooperative a conferire i loro prodotti e consentire alle cooperative di offrire i loro vini a prezzi inferiori a quelli che sarebbero invalsi senza tale intervento dei pubblici poteri. Anche in tale eventualità, il provvedimento di cui è causa è tale da pregiudicare gli scambi intracomunitari e da falsare la concorrenza: esso favorisce le cantine cooperative dell'isola a scapito dei produttori degli altri stati membri che intendono esportare verso l'Italia e non beneficiano di aiuti comparabili.

c) I mutui a medio termine stabiliti dall'art. 2 della legge n. 16/81 favoriscono anch'essi artificiosamente l'aumento o almeno il mantenimento al livello attuale dei quantitativi di vino da tavola e di v.q.p.r.d., nonché di vini distillati e di sottoprodotti della vinificazione prodotti in Sicilia; anche in questo caso, i beneficiari di tali aiuti possono offrire i loro prodotti a condizioni più favorevoli di quelle che sarebbero invalse senza questo intervento della Regione.

Detti mutui, che vengono ad aggiungersi a tutte le altre misure disposte dalla legge n. 16/81 e da altre leggi regionali nel settore vitivinicolo, sono tali da pregiudicare gli scambi intracomunitari e da falsare la concorrenza: essi favoriscono i viticoltori siciliani rispetto ai vitivinicoltori degli altri stati membri che intendono esportare verso l'Italia e non beneficiano di aiuti.

d) Gli stessi argomenti possono essere addotti per gli aiuti di cui all'art. 7 a favore delle associazioni di produttori, delle cooperative e dei loro consorzi che commercializzano prodotti ortofrutticoli.

e) La Commissione non ha potuto far proprie le motivazioni addotte dal governo italiano.

— Il fatto che l'aiuto contemplato dall'art. 1 della legge n. 16/81 sia stato concesso unicamente nel 1980 non fa venir meno la sua incompatibilità con le disposizioni dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

— Per quanto riguarda l'art. 13, nulla permette di concludere che l'importo

destinato dalla legge suddetta al pagamento di sovvenzioni alle cooperative cantine sociali sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli inizialmente previsti.

— Analogamente, per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'art. 2, nulla dimostra che questi non saranno utilizzati conformemente alla legge per operazioni di distillazione dei vini, di trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione o per garantire il funzionamento dei consorzi di secondo e terzo grado.

— Per quanto concerne l'art. 7, non esiste alcuna norma regionale che consenta di dimostrare che l'importo stabilito ha potuto essere ed è stato utilizzato per agevolare gli investimenti delle cooperative di nuova creazione.

f) I provvedimenti di cui è causa adempiono quindi i criteri di cui all'art. 92, n. 1, del trattato e sono incompatibili col mercato comune. Le deroghe a tale incompatibilità, contemplate dall'art. 92, n. 3, vanno interpretate rigorosamente in occasione dell'esame di qualsiasi misura nazionale o regionale; in particolare, esse possono essere concesse soltanto qualora la Commissione possa accertare che l'aiuto è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali disposizioni. Accordare il beneficio della deroga ad aiuti non implicanti una tale contropartita equivarrebbe a consentire pregiudizi agli scambi fra stati membri e distorsioni della concorrenza ingiustificate rispetto all'interesse comunitario nonché, correlativamente, vantaggi ingiustificati per taluni stati membri.

Nel caso di specie, gli aiuti di cui agli artt. 1, 13, 2 e 7 della legge n. 16/81 non consentono di constatare l'esistenza di una tale contropartita: non è stato possibile fornire alcuna giustificazione che permetta di stabilire che gli aiuti in causa soddisfano le condizioni necessarie per l'applicazione di una delle deroghe contemplate all'art. 92, nn. 2 e 3, del trattato; non trattasi di misure destinate a favorire lo sviluppo economico di una regione ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del trattato, dato che esse non sono in alcun caso atte a favorire lo sviluppo dell'isola o dei prodotti di cui trattasi, trattandosi di aiuti al funzionamento privi di qualsiasi effetto strutturale.

La situazione della Sicilia e dei diversi prodotti di cui è causa non risulterà durevolmente modificata dopo la cessazione di tali interventi.

Le misure litigiose non costituiscono un importante progetto di comune interesse europeo, né sono atte a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia italiana; di conseguenza, non si applica l'art. 92, n. 3, lett. b), del trattato.

Inoltre, i provvedimenti litigiosi costituiscono aiuti al funzionamento per gli agricoltori interessati; la Commissione si è sempre opposta a siffatti aiuti, che non soddisfano le condizioni per poter beneficiare della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. c), del trattato, in quanto, a causa della loro scarsa efficacia, non sono tali da agevolare lo sviluppo ai sensi di tale disposizione.

Nella situazione in cui versano i mercati vitivinicolo e ortofrutticolo, un aiuto, anche modesto, altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Non vi è alcun elemento in base al quale la Commissione possa far beneficiare le misure considerate di una delle deroghe di cui all'art. 92, n. 3, del trattato. Anche se fosse stata possibile una deroga a norma dell'art. 92, n. 3, il carattere di infrazione proprio dell'art. 1 della legge n. 16/81 per quanto riguarda il contributo di LIT 1 000 per quintale, dell'art. 13, dell'art. 2 (ad eccezione dei crediti di esercizio), per quanto concerne gli aiuti alla distillazione, alla trasformazione e all'imbottigliamento, dell'art. 7, nell'ipotesi in cui tale misura sia cumulata con gli aiuti previsti sul piano comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato nei settori vitivinicolo e ortofrutticolo, esclude l'applicazione di una tale deroga.

L'art. 1 della decisione della Commissione dispone che gli aiuti di cui agli artt. 1, 2, 13 e 7 della legge della regione Sicilia n. 16/81 non debbono essere concessi e che le disposizioni litigiose devono essere modificate in modo da eliminare detti aiuti.

L'art. 2 ingiunge alla Repubblica italiana di adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notifica e di informarne immediatamente la Commissione.

Con telex dell'11 ottobre 1982, il governo della Repubblica italiana comunicava alla Commissione le seguenti precisazioni:

a) La posizione della Commissione è fondata relativamente agli artt. 1 e 7 della legge n. 16/81, in quanto gli aiuti di cui trattasi presentano obiettivamente elementi di dubbia compatibilità con le organizzazioni comuni di mercato e/o con le regole di concorrenza. Le norme in causa non hanno tuttavia mai operato e sono da ritenere in realtà sostanzialmente caducate in quanto i relativi stanziamenti non sono stati riportati in bilancio nel 1982.

b) I mutui agevolati in favore dei consorzi di cooperative per la valorizzazione dei prodotti vinicoli non costituiscono un intervento aggiuntivo nei confronti degli aiuti comunitari riguardanti la distillazione dei vini e la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione, ma una normale operazione di credito agrario volta a facilitare l'accesso al credito agli organismi associativi che si occupano della lavorazione, della trasformazione e della commercializzazione del prodotto. L'aiuto non è diretto a ridurre i costi di trasformazione, bensì a consentire ai consorzi di procurarsi i mezzi finanziari per avviare e concludere il processo di lavorazione. Senza tale provvedimento regionale, i consorzi sarebbero costretti a ricorrere al normale mercato dei capitali e dovrebbero assumere oneri elevati e inaccettabili, a tassi d'interesse del 30 % circa. Si tratta di organismi associativi di recente costituzione che operano in direzione di una concentrazione dell'offerta e di una tipicizzazione dei prodotti, obiettivi ritenuti fondamentali per la politica agricola comune.

c) La concessione di un contributo annuale all'Istituto regionale della vite e del vino, disposta dall'art. 13 della legge n. 16/81, ha lo scopo di consentire a detto ente lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La circostanza che il

contributo è versato in anticipo a tale ente sulla base della quantità di uva conferita alle cooperative cantine sociali siciliane nel corso della campagna precedente ha il solo effetto di fornire un parametro per calcolare l'anticipo versato dalla regione all'inizio dell'esercizio finanziario. L'aiuto non costituisce un intervento diretto all'ammasso delle uve né, quindi, un aiuto diretto al prodotto la cui erogazione è vietata dalla normativa comunitaria nel settore. D'altro canto, la Commissione ha ammesso che l'attività dell'Istituto concernente le indagini di mercato, l'assistenza tecnica, la ricerca scientifica e le azioni promozionali è pienamente legittima.

II — La fase scritta del procedimento e le conclusioni delle parti

Con atto introduttivo depositato l'8 luglio 1983, la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte, a norma dell'art. 93, n. 2, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso per inadempimento, da parte della Repubblica italiana, di un obbligo ad essa incombente in forza del trattato a seguito della mancata esecuzione della decisione 5 maggio 1982.

La Commissione conclude che la Corte voglia:

a) dichiarare che la Repubblica italiana, non essendosi conformata, nel termine stabilito, alla decisione della Commissione del 5 maggio 1982, relativa ad aiuti concessi nei settori vitivinicolo e ortofrutticolo in Sicilia, è venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato;

b) porre le spese del giudizio a carico della Repubblica italiana.

Il governo della Repubblica italiana conclude che la Corte voglia, tenuto conto del fatto che le autorità italiane hanno sostanzialmente ottemperato alla decisione della Commissione:

a) rigettare il ricorso;

b) in subordine, dichiarare cessata la materia del contendere.

La fase scritta del procedimento si è svolta regolarmente.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La Commissione è stata invitata a fornire spiegazioni in udienza in ordine al significato del rinvio, contenuto in un considerando della sua decisione, all'art. 24 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; il governo della Repubblica italiana è stato invitato a render noto, in udienza, se sia stato possibile compiere progressi verso l'esecuzione integrale della decisione della Commissione successivamente alla chiusura della fase scritta.

III — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti durante la fase scritta

La *Commissione* ricorda che, ai sensi dell'art. 189 del trattato CEE, le sue decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da essa designati e che, ai sensi dell'art. 191, esse hanno efficacia in forza della loro notifica.

Con la decisione 5 maggio 1982 è stato richiesto alla Repubblica italiana, in primo luogo, che gli aiuti di cui è causa non siano più concessi e, in secondo luogo, che venga modificata la legge regionale n. 16/81 in modo da eliminare le

disposizioni che stabiliscono gli aiuti stessi. L'ottemperanza al primo capo dell'ingiunzione non esime la Repubblica italiana dall'osservanza del secondo.

a) Per quanto riguarda gli aiuti di cui agli artt. 1 e 7 della legge n. 16/81, non viene negato che non si è proceduto alla modifica delle disposizioni contestate dalla Commissione malgrado l'invito ad abrogarle rivolto dal governo italiano alla regione Sicilia.

Il fatto che, secondo il governo italiano, tali aiuti non siano stati versati per mancanza di stanziamenti non è al riguardo rilevante.

La limitazione dell'applicazione delle disposizioni di cui è causa alla vendemmia 1980 o alla campagna di commercializzazione 1980/1981 non permette peraltro di considerare che la decisione della Commissione sia stata eseguita. L'abrogazione delle norme di legge che istituiscono aiuti incompatibili col mercato comune permette di escludere qualsiasi possibilità giuridica di corrisponderli; in mancanza di abrogazione è sempre possibile concedere detti aiuti mediante un finanziamento tardivo.

b) Per quanto riguarda gli aiuti di cui all'art. 13 della legge, non viene contestata la mancata esecuzione della decisione della Commissione in quanto la regione Sicilia non ha dato seguito all'invito di abrogare la norma di cui trattasi rivoltole dal governo italiano.

Appare superflua la discussione sulle ragioni per le quali l'aiuto è stato considerato incompatibile col mercato comune; tale discussione è del resto preclusa una volta scaduti i termini per l'impugnazione della decisione.

c) Quanto agli aiuti di cui all'art. 2 della legge, la circostanza che i mutui agevolati a medio termine non sono stati di fatto accordati non impedisce di constatare che la decisione della Commissione non è stata eseguita: tale esecuzione comporta l'obbligo di modificare la legge onde escludere qualsiasi possibilità di corrispondere detti mutui.

Il *governo della Repubblica italiana* ritiene di aver sostanzialmente ottemperato alla decisione della Commissione.

a) I contributi e gli aiuti disposti agli artt. 1 e 7 della legge regionale n. 16/81 non sono stati corrisposti; le norme che li hanno istituiti non hanno avuto attuazione, né la potranno avere in futuro, mancando i relativi stanziamenti. Trattandosi di norme temporanee, la loro abrogazione non è necessaria; il governo italiano ha tuttavia invitato gli organi della regione Sicilia a provvedere alla loro abrogazione formale per eliminare ogni ragione di contesa.

b) L'art. 13 della legge si limita a disporre che il contributo all'Istituto regionale della vite e del vino è corrisposto anticipatamente, all'inizio di ogni esercizio finanziario, «sulla base dell'uva ammassata». La commissione ha contestato solo questa modalità di erogazione del contributo, non l'erogazione del contributo in sé. La regione Sicilia è stata invitata ad abrogare l'art. 13, in modo da adeguarsi alla decisione della Commissione.

c) Quanto all'art. 2 della legge regionale, non è in questione l'incremento finanziario, per un importo di 5 miliardi di lire, del Fondo di rotazione dell'Istituto

regionale di credito alla cooperazione, ma solo la possibilità che questi fondi siano erogati per la concessione di crediti a medio termine a consorzi in relazione ad alcune attività di valorizzazione delle produzioni vinicole mentre è autorizzata la concessione, da parte dello stesso Fondo, di crediti di esercizio agli stessi consorzi. Orbene, i crediti a medio termine di cui è causa non sono stati accordati così che, anche su questo punto, non si è sostanzialmente verificata una mancata esecuzione della decisione della Commissione. Comunque, la disposizione di cui trattasi non ha trovato ulteriore attuazione essendo valida soltanto per l'esercizio finanziario 1981.

IV — La fase orale del procedimento

La Commissione, rappresentata dal sig. Marenco, ed il governo della Repubblica italiana, reppresentato dal sig. Fiumara, hanno svolto osservazioni orali all'udienza dell'8 maggio 1984.

In risposta al quesito che le era stato rivolto dalla Corte, la Commissione ha precisato che il riferimento, contenuto in uno dei punti della motivazione della decisione 5 maggio 1982, all'art. 24 del regolamento del Consiglio n. 804/68, si giustifica col fatto che tale norma sancisce il principio, valido anche in settori diversi da quello del latte e dei prodotti lattiero-caseari, secondo il quale sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in relazione al prezzo dei prodotti a cui essi sono accordati.

Il governo della Repubblica italiana, dal canto suo, ha reso noto alla Corte che le norme contestate dalla Commissione, malgrado i propri interventi presso la regione Sicilia, non erano ancora state formalmente abrogate da quest'ultima.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 6 giugno 1984.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'8 luglio, 1983, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, non essendosi conformata, nel termine stabilito, alla decisione della Commissione 5 maggio 1982, n. 82/401, relativa ad aiuti concessi nei settori vitivinicolo e ortofrutticolo in Sicilia (GU L 173, pag. 20), è venuta meno ad un obbligo ad essa imposto dal trattato.

2 Con la precitata decisione, la Commissione ha constatato l'incompatibilità di taluni aiuti e contributi concessi dalla regione Sicilia, in forza della legge regionale n. 16/81, alla produzione, in primo luogo, di vino e, in secondo luogo, di prodotti ortofrutticoli. A norma dell'art. 2 di tale decisione, la Re-

pubblica italiana doveva adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notifica. Va rilevato che tale decisione non ha formato oggetto di ricorso.

3 Il governo italiano, a sua difesa, riferisce di essere intervenuto più volte presso la regione Sicilia al fine di indurla ad abrogare le norme di cui alla decisione della Commissione, ma i suoi sforzi non sono finora sfociati in una soppressione formale delle norme contestate. Esso fa valere tuttavia che gli aiuti, disposti secondo modalità variabili per le campagne 1980/1981, non sono di fatto stati versati. Essendo chiusi gli esercizi di cui trattasi, il loro versamento non sarebbe più possibile, così che la decisione della Commissione sarebbe divenuta priva di oggetto.

4 Quanto all'art. 13 della legge n. 16/81, che integra l'art. 7 della legge regionale n. 47/80, relativa alla messa a disposizione di un aiuto all'Istituto regionale della vite e del vino, il governo italiano richiama l'attenzione su un equivoco presente nella decisione della Commissione. Secondo quanto affermato dalla Commissione ai punti 5 e 9 della motivazione della decisione, nonché all'art. 1, 2° comma, di questa, la concessione dell'aiuto in questione avrebbe avuto lo scopo di favorire «l'ammasso di uve presso le cooperative cantine sociali». Ora, da un raffronto fra le suddette norme di legge risulterebbe che l'aiuto di cui trattasi è stato concesso all'Istituto regionale per lo svolgimento del suo compito istituzionale, ossia delle sue attività generali in favore della viticoltura, in quanto la quantità di uva conferita all'ammasso costituisce solo un parametro per il calcolo del contributo.

5 La Commissione, dal canto suo, ritiene che, anche se gli aiuti, di fatto, non sono stati versati, rimarrebbe sempre il rischio che essi lo siano a posteriori e ritiene che sussista pertanto un interesse a veder formalmente abrogate le norme di legge regionali considerate dalla decisione.

6 Quanto ai contributi concessi all'Istituto regionale della vite e del vino, la Commissione fa valere che, con la sua tesi, il governo italiano tenta di rimettere in discussione la decisione 5 maggio 1982 da esso non impugnata nei

termini e divenuta pertanto definitiva. Di conseguenza, a suo parere, tale argomento è irricevibile nell'ambito della presente controversia.

7 A fronte degli argomenti addotti dalle parti, va constatato che, poiché l'aiuto di cui trattasi ha costituito oggetto di una formale decisione della Commissione, lo stato membro interessato aveva l'obbligo di eseguirlo, entro i termini, adottando i provvedimenti necessari alla formale abrogazione delle norme dalla Commissione riconosciute contrarie al disposto dell'art. 92 del trattato CEE.

8 Quanto all'argomento del governo italiano fondato su un equivoco sulla portata delle norme relative agli aiuti concessi all'Istituto regionale della vite e del vino, la Corte si trova nell'impossibilità, nell'ambito del presente procedimento, di esaminarne la fondatezza, non essendo state impugnate entro i termini le disposizioni contestate della decisione 5 maggio 1982. Ove esistesse un'incertezza in ordine alla portata di questo punto particolare della decisione 5 maggio 1982, spetterebbe alle autorità italiane tenerne conto al momento dell'esecuzione della decisione adottata cercando, se del caso, l'accordo della Commissione. Tuttavia, in nessun caso, tale argomento potrebbe essere accolto al fine di esonerare lo stato italiano dall'obbligo di dare esecuzione anche a questo elemento della decisione della Commissione, nello spirito dell'art. 5 del trattato CEE.

9 Per questi motivi, va pertanto constatato che la Repubblica italiana, omettendo di far eseguire la decisione della Commissione 5 maggio 1982, n. 82/401, è venuta meno ad un obbligo ad essa imposto dal trattato.

Sulle spese

10 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la convenuta è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° La Repubblica italiana, non essendosi conformata, nel termine stabilito, alla decisione della Commissione 5 maggio 1982, n. 82/401, relativa ad aiuti concessi nei settori vitivinicolo e ortofrutticolo in Sicilia (GU L 173, pag. 20), è venuta meno ad un obbligo ad essa imposto dal trattato.

2° La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Mackenzie Stuart Koopmans Bahlmann
Pescatore O'Keeffe Bosco Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 luglio 1984.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PIETER VERLOREN VAN THEMAAT DEL 6 GIUGNO 1984 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

con decisione 5 maggio 1982, n. 82/401 (GU L 173, 1982, pag. 20) la Commissione accertava l'incompatibilità con l'art. 92 del trattato CEE e con le organizzazioni comuni di mercato nei settori del vino e degli ortofrutticoli di vari aiuti concessi dalla regione Sicilia con legge n. 16/81. Questa decisione non è stata impugnata dal governo italiano. Questa ha

1 — Traduzione dall'olandese.